



MACHERIO

MACHERIO Via Roma, 38 - 20846  
Tel. 039.23.23.408

# POLIZIA LOCALE

*Servizio convenzionato*  
**Comuni di MACHERIO e SOVICO**

**Provincia di Monza e Brianza**

e-mail [polizia@comune.macherio.mi.it](mailto:polizia@comune.macherio.mi.it)

[pmsovico@libero.it](mailto:pmsovico@libero.it)

Fax 039.20.16.539



SOVICO

SOVICO Viale Brianza, 2 - 20845  
Tel. 039.20.75.050

02/PL/11

Istruttore pratica: L. Bongettii

Prot. nr. 575

**ORDINANZA N. 02 /2011 /C.d.S.**

**Oggetto:** regolamentazione della circolazione veicolare nel tratto di via Milano compreso tra la via Roma e la via Mascagni.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000-TUEL:

**visti** gli artt. 5, 6 e 7 e 188 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;  
**visto** il Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. , D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.381;  
**vista** la deliberazione della Giunta comunale n°57 del 23.07.1999, con cui sono state attribuite al responsabile del settore Polizia Locale le competenze per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale;  
**rilevata** la necessità di modificare ed integrare le precedenti ordinanze, riguardanti la regolamentazione della circolazione veicolare sulla via Milano nel tratto sopraindicato;

## ORDINA

**che, con decorrenza immediata, la disciplina della circolazione veicolare nei giorni domenicali e festivi sulla via Milano, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Mascagni, sia regolamentata come segue:**

- **divieto di transito dalle ore 7,30 alle ore 12,30 nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno;**
- **divieto di transito dalle ore 7,30 alle ore 19,30 nel periodo che va dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.**

La presente sostituisce e revoca ogni altra ordinanza precedentemente emessa, riguardante il divieto di transito veicolare nel tratto suddetto, che cessa di avere efficacia dall'inizio di validità di questo provvedimento.

## DISPONE

agli Agenti di cui all'art. 12 D. L.vo 30.04.92 n. 285, Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

All'Ufficio Tecnico Comunale - LL.PP.- per la posa e il mantenimento della prescritta segnaletica verticale temporanea di divieto di sosta.

Al Messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

## AVVISA

i trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. L.gs n. 285/92, nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento D.P.R. n. 495/92.

**Macherio, 18.01.2011**



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**

**ott. Saccinto Donato M.L.**